



COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

1

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.10.2023)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Articolo 3 - Controllo delle dichiarazioni

Articolo 4 - Controlli richiesti dalle p.a. e/o gestori pubblici su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate

Articolo 5 - Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

Articolo 6 - Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

Articolo 7 - Errori sanabili – Incompletezza

Articolo 8 - Dichiarazioni mendaci

Articolo 9 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri

Articolo 10 - Individuazione Ufficio Responsabile ex art. 72 D.P.R. 445/2000

Articolo 11 - Relazione periodica sull'esito dei controlli

Articolo 12 - Riservatezza dei dati

Articolo 13 - Norme abrogate

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.

2. I controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 2 - Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per autocertificazioni si intendono:

- Certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- Certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato decreto;
- Qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

A tal fine, sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi".

Il Comune deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, in conformità all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati e documenti attraverso sistemi informatici o telematici tra gli archivi o banche dati del Comune e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 è tenuto per i procedimenti di propria competenza, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Gli uffici comunali interessati nel predisporre appositi moduli dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 3 - Controllo delle dichiarazioni

Ogni volta che il Responsabile di procedimento abbia un ragionevole dubbio sulla veridicità sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. Il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale di non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal Responsabile di procedimento:

- Obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto e/o su segnalazioni pervenute;
- A campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 2% delle dichiarazioni presentate, arrotondato per eccesso (dal "campione" sono escluse le dichiarazioni già soggette ai controlli di cui al punto precedente).

I controlli di cui al comma precedente sono eseguiti :

per quelli obbligatori: entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità, come previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.;

per quelli a sorteggio con periodicità almeno semestrale o altro termine fissato dal settore interessato.

Articolo 4 - Controlli richiesti dalle p.a. e/o gestori pubblici su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate

Le richieste pervenute da altre P.A. e/o gestori pubblici verranno smistate entro tre giorni dall'acquisizione dell'Ufficio Protocollo al Responsabile del settore competente che ha l'obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell'Ente o della ricezione, in caso di trasmissione tramite fax e/o e-mail, la risposta alle amministrazioni procedenti e ai gestori dei pubblici servizi in merito alle informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, come sostituito dal comma 1, lettera c), dell'art. 15 della legge 183/2011.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi potranno inviare le richieste di dati e di controllo all'indirizzo di posta certificata:

Articolo 5 - Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal Responsabile di Settore :

a) Direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune per tutte le certificazioni sostitutive al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;

b) Richiedendo, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Le verifiche dirette sono effettuate dal settore precedente, a regime, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, con le modalità disciplinate da apposita convenzione.

Articolo 6 - Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono eseguiti tramite organi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza) previo accordo tra gli organi medesimi e la pubblica amministrazione.

Le richieste di controllo sono effettuate nel rispetto della seguente procedura:

- È inviata, al responsabile dell'organo di polizia interessato, fotocopia della dichiarazione sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;

- Per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale è assegnato all'organo di polizia un congruo termine per la risposta;
- Gli atti di accertamento sono conservati agli atti.

Articolo 7 - Errori sanabili – Incompletezza

In presenza di accertati errori sanabili, il Responsabile del settore invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (Art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Per realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il Responsabile del settore deve verificare:

- L'evidenza dell'errore;
- La sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- La possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
- Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

Articolo 8 Dichiarazioni mendaci

In caso di dichiarazioni mendaci personali o fattuali, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del Responsabile del settore cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il Responsabile del settore, in qualità di pubblico ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 445).

Articolo 9 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri

Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini della comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di

soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

7

Articolo 10 - Individuazione Ufficio Responsabile ex art. 72 D.P.R. 445/2000

Per gli adempimenti previsti dall'art. 72 del D.P.R. 445/2000 viene individuata l'unità organizzativa responsabile, denominata Ufficio Controlli, composta da tutti i Responsabili di settore che avranno la responsabilità dei seguenti adempimenti, per ogni singolo procedimento di competenza:

- responsabilità del procedimento e della relativa applicazione del D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;
- attivazione dei controlli idonei così come previsti dall'art. 3;
- acquisizione diretta presso altre P.A. o presso il Comune stesso di dati ed informazioni relativi al proprio procedimento, anche tramite banche dati interne o esterne di cui abbiano già l'accesso e la fruizione;
- evasione dati ed informazioni ricevute da altre P.A. tramite l'Ufficio Controlli;
- evasione dati ed informazioni ricevute direttamente dai Responsabili interni del Comune;
- gestione accesso da parte delle P.A. alle banche dati del settore.

Articolo 11 - Relazione periodica sull'esito dei controlli

I Responsabili dei settori sono tenuti a trasmettere al Segretario Generale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una sintetica relazione in ordine ai controlli di competenza.

La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:

- Numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;

- Numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;
- Numero totale dei controlli diretti ed indiretti effettuati;
Numero dei controlli effettuati a campione;
- Numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- Esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
- Provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
- Casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
- Casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Ai fini della valutazione della performance dei responsabili dei settori, il Segretario Generale è tenuto a trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno, specifico rapporto in ordine ai livelli di efficienza e di efficacia conseguiti in riferimento alle funzioni attribuite con il presente regolamento.

Articolo 12 - Riservatezza dei dati

I certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto dalle norme in materia.

Articolo 13 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione d'approvazione.